

Costellazioni

LEGGE E MERCATO

Egidio Meazza

Lo scritto – magistrale – *Legge ed eccezione* di Enrico Redaelli sollecita numerose riflessioni; ne propongo brevemente alcune.

Emerge lo stretto intreccio tra legge (soprattutto legge scritta) e commercio, economia: le famose tavolette d'argilla mesopotamiche stanno a dimostrarlo. Il sovrano, titolare del potere di dichiarare lo stato d'eccezione, detiene anche il potere di concedere la grazia, che appare come una derivazione del potere di condonare il debito con la rottura delle tavolette. La concezione della grazia, così come la dichiarazione dello stato d'eccezione è «il punto nel quale la legge si applica disapplicandosi».

C'è un altro riferimento che conferma la relazione tra legge (penale) e mercato. Ne *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* Émile Benveniste rintraccia la radice di termini quali 'onore' e 'onorare' e scopre con stupore la parentela con una costellazione di significati di valore opposto, in qualche modo riconducibili a 'pena', 'punizione'. Benveniste esamina il termine greco *timé*: esso appartiene ad una grande famiglia i cui membri creano alcune difficoltà. «Ricordiamo le principali: oltre a *tíō*, *timáō*, *átimos* "privato di *timé*", ecc., bisogna citare il gruppo di *tínō* "pagare", *tínūmai* "far pagare, far espiare", *tísis* "castigo, vendetta", *átitos* "non pagato, impunito", ecc. Come si vede questi termini sono relativi al pagamento di un debito, alla ricompensa di un misfatto. Sono imparentati anche [con] *poínē*, debito che si deve pagare per riparare un crimine, e, in latino, *poena*, *pūnīre*.

Al di fuori del greco si registrano il sanscr. *cāyate* "pagare, far pagare, punire, castigare"; *cāyati* "rispettare", *cāyu* "rispettoso"; l'avest. *kāy-*, *čikay-* "punire", *kaēθā*, *kaēnā* "vendetta, odio", quest'ultimo corrisponde al gr. *poínē*.

Così si presenta in indoiranico e in greco quest'insieme di forme che, materialmente, si organizzano a partire da una radice **k^vei-*.

Ma la disparità dei sensi crea una difficoltà: è la nozione di "punire" o quella di "onorare" a prevalere? Si può passare dall'idea di "ottenere la punizione, vendicarsi" a "onorare, fare onore"? È con un legame abbastanza vago che si arriverebbe a unificare le due significazioni»¹.

Questo passo, parzialmente citato da Derrida nel seminario *La pena di morte*², gli permette di superare, per dir così, l'imbarazzo di Benveniste, mostrando infine come con la pena, in particolare con quella capitale, punendo si rende simultaneamente onore al grande criminale. Mi sembra però che Derrida non presti sufficiente attenzione all'aspetto mercantile della costellazione di significati opposti riconducibili a "punire" e "onorare": si tratta pur sempre di determinare una retribuzione, uno scambio, tra il male o il bene fatto e la pena da pagare o l'onore da ricevere.

Quest'aspetto economicistico verrà in luce nell'ulteriore sviluppo del seminario, a proposito di Kant e della sua difesa, contro Beccaria, della pena di morte. La posizione di Kant mi appare singolare, perché la critica alla considerazione della giustizia, filisteica, da mercante, che sarebbe di Beccaria, sembra voler nascondere la concezione mercantile che sta sotto la sua concezione. Si direbbe che una censura tiene il posto di un'autocensura e la nasconde. Per Kant la giustizia non deve essere un mezzo per conseguire dei vantaggi di qualsiasi genere (è da notare che Beccaria si oppone alla pena di morte ritenendola, tra l'altro, inefficace nella sua presunta valenza dissuasiva e nella possibilità di recupero del reo, antieconomica e nociva in generale per la società). Scrive Kant:

«La punizione giuridica (*poena forensis*) distinta da quella naturale (*poena naturalis*), mediante la quale il vizio si punisce da se stesso e che il legislatore non prende affatto in considerazione, non può mai venir decretata semplicemente come un mezzo per raggiungere un bene, sia a profitto del criminale stesso, sia a profitto della società civile, ma deve sempre venirci inflitta soltanto perché egli ha commesso un crimine. E ciò perché l'uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro»³.

¹ É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Einaudi, pp. 321-322.

² J. Derrida, *La pena di morte*, vol. II, Jaca Book, pp. 47-49.

³ I. Kant, *La metafisica dei costumi*, Laterza, p. 164.

Coerentemente ritorna in questo passo la concezione etica kantiana dell'uomo come fine e mai come mezzo. Non sarebbe assurdo considerare lo stesso criminale, riconquistata la piena consapevolezza della propria dignità umana, come solidale con il giudice che emette la condanna: a questo livello di consapevolezza la stessa esecuzione capitale sarebbe in fondo un suicidio. Seguiamo ancora Kant:

«La *legge penale* è un imperativo categorico e guai a colui che si insinua nelle spire tortuose dell'eudemonismo per scoprirvi qualche vantaggio, la speranza del quale, secondo la sentenza farsaica per cui “è meglio che muoia *un* uomo solo, piuttosto che si corrompa tutto un popolo”, dissipi ai suoi occhi l'idea della punizione o l'attenui anche soltanto di un grado; perché, se la giustizia scompare, non ha più alcun valore che vivano uomini sulla terra»⁴.

Se osserviamo attentamente le parole di Kant possiamo notare che il calcolo, che rinvia ad una economia, al possibile vantaggio di uno scambio (limitare la giustizia per ottenere altro, ciò che sarebbe nella concezione di Beccaria), escluso come movente esterno e ostacolante la giusta applicazione della norma, ricompare al suo interno. Che cosa vuol dire infatti non attenuare di un *grado* la punizione se non dire che essa deve derivare da una giusta misura, da un bilanciamento fra crimine e pena? Non a caso in tutti i tribunali la giustizia è rappresentata con in mano una bilancia. Resta quindi in piedi la questione della *misura* della giustizia che Kant affronterà, con qualche difficoltà. Egli pone infatti come criterio di determinazione della pena lo *ius talionis*. A questo proposito Derrida, rifacendosi alla derivazione di *talion* da *talis*, *tale*, che indicano qualità, mostra come con lo *ius talionis* si evidenzia un passaggio dalla qualità alla quantità, «dall'incalcolabile o dal non-calcolabile al calcolabile. Cosa che apre così al mercato della pena, al commercio della ricompensa, della retribuzione, della sanzione, dell'espiazione, dunque alla logica del riscatto, precisamente all'*economia* del riscatto che redime, all'economia, perfino alla speculazione mercantile della redenzione»⁵. Ciò diverrà evidente quando verranno posti a Kant dei problemi sul calcolo della pena per crimini per cui la regola del taglione sarà inapplicabile: come punire infatti lo stupro, la pederastia e la bestialità, sempre mantenendo il principio kantiano che la punizione non deve essere inutilmente crudele né degradante? Le risposte (castrazione ed espulsione dalla società) non sembrano conformi ai principi enunciati (eguaglianza di crimine e pena e mantenimento della dignità umana del condannato).

La zona anomica e quella alogica di cui il diritto e il *logos* abbisognerebbero per fondarsi, mi ricordano un'analogia relazione fra ragione e follia, che sarebbe conseguita da Cartesio in quella che Derrida definisce la “punta iperbolica” del cogito: in quell'istante, in quel lampo che istituisce la razionalità cartesiana, non ci sarebbe esclusione della follia, come invece denunciato da Foucault. Solo successivamente, dopo che si è passati nel territorio della ragione, questa può chiamare il suo altro sragione (*dérailson*), follia.

«L'audacia iperbolica del Cogito cartesiano, la sua audacia folle, che forse noi non comprendiamo più molto bene come audacia perché, diversamente dal contemporaneo di Descartes, siamo troppo sicuri, troppo avvezzi al suo schema più che alla sua esperienza acuta, la sua audacia folle, consiste dunque nel tornare verso un punto originario che non appartiene più alla coppia di una ragione e di una insensatezza *determinate*, alla loro opposizione o alla loro alternativa»⁶.

Anche in questo caso è la ragione costituita che, retroflettendosi anteriormente al suo punto originario, può chiamare follia il suo altro, il suo fantasma, che appare in un lampo: «Un fantasma passa sempre molto veloce, alla velocità infinita di un'apparizione furtiva, in un istante senza durata, presente senza presenza di un presente che soltanto *ritorna* (*revient*)»⁷. Allo stesso modo è il fantasma del *logos* a costituire la zona alogica e quello del diritto, la zona anomica; ma questo lo diciamo dalla zona del *logos* e del diritto.

(25 gennaio 2018)

⁴ Ivi, p. 165.

⁵ J. Derrida, *La pena di morte*, vol. II, Jaca Book, p. 176.

⁶ J. Derrida, *La scrittura e la differenza*, Einaudi, p. 70.

⁷ J. Derrida, *Memorie per Paul de Man*, Jaca Book, p. 62.